



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 310 del 15/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 8 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

127) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE COSTANZO ALESSANDRO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 17/01/2024
(Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GAETA del 14/01/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con delibera pubblicata il 17/01/2024 sul C.U. n. 223 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **RACING ARDEA F.C. SRL – GAETA del 14/01/2024** – Campionato Eccellenza irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore DE COSTANZO ALESSANDRO perché “[...] espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva espressioni irrispettose alla terna arbitrale (RA e CDC) (art 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la A.S.D. GAETA contestava il provvedimento del Giudice Sportivo chiedendone una revisione in senso meno afflittivo, deducendo una presunta carenza di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla condotta posta in essere dal giocatore e al dettato normativo di cui all'art. 36 c.1 lett. a) CGS.

Ad avviso della reclamante, peraltro, la frase che sarebbe stata proferita dal calciatore “*siete scarsi, siete proprio scarsi*”, non sarebbe da ritenersi *offensiva*, bensì annoverabile quale mero giudizio sulla prestazione arbitrale riconducibile, seppur qualificato dalla stessa reclamante inopportuno e sbagliato. La reclamante concludeva chiedendo la riduzione della sanzione irrogata a due giornate di squalifica e presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 8 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza la Corte Sportiva d'Appello

esaminava il reclamo in epigrafe.

La reclamante si riportava al proprio atto di reclamo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, ribadendo la carenza di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati chiedendo che fosse, altresì, preso in considerazione il *curriculum* disciplinare del giocatore, che avrebbe agito sotto leva di una reazione emotiva immediata alla notifica del cartellino rosso a seguito di un normale fallo di gioco, a suo giudizio quindi eccessivo.

La Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento nei limiti di quanto appresso enunciato.

Preliminarmente, deve precisarsi che l'art. 36 CGS è stato oggetto di riforma con la novella del 20 aprile 2023, che ha comportato l'aumento di tutte le sanzioni minime ivi indicate, che risultano, pertanto, raddoppiate rispetto al dettato normativo previgente.

Di talchè, l'art. 36 c. 1 lett. a) attualmente così dispone:

“[...] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; [...]”.

Tanto premesso, la Corte giudica irrispettosa la frase pronunciata dal calciatore, ritenendo tuttavia applicabile la sanzione minima prevista dalla norma sopra citata (4 giornate); e riducendo, pertanto, di una giornata la squalifica del calciatore De Costanzo Alessandro, rilevata la circostanza attenuante dell'unico contesto in cui è stata pronunciata la frase irrispettosa nei confronti della terna arbitrale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore De Costanzo Alessandro a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

130) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TEGAZI DAMIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024

(Gara: VALENTANO – MONTEFIASCONE del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con delibera pubblicata il 18/01/2024 sul C.U. n. 224 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VALENTANO – MONTEFIASCONE del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore Tegazi Damiano (Montefiascone), perché “[...] *Espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva e gravemente irrispettosa. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [...]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato e preceduto da tempestivo preannuncio, la A.S.D. Montefiascone Calcio contestava la decisione adottata dal Giudice Sportivo relativa alla squalifica per cinque gare effettive al calciatore Tegazi Damiano (Montefiascone), perché “[...] *Espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva e gravemente irrispettosa. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) .*

Nel referto arbitrale, invero, l'arbitro (nella fattispecie di sesso femminile) riportava che il calciatore Tegazi Damiano al 4' del 2t commetteva un grave fallo di gioco “[...] *contrastava un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l'incolumità fisica, colpisce l'avversario da dietro, con*

gamba tesa usando una forza eccessiva che mette a rischio l'incolumità fisica dell'avversario. Una volta uscito dal recinto di gioco, pronuncia frasi ad alta voce rivolte alla sottoscritta 'cogliona, resta a casa a cucinare ' [...]'.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 8 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. La reclamante ha chiesto una rivalutazione in senso meno afflittivo della sanzione irrogata al calciatore Tegazi.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia privo di pregio e che non meriti accoglimento.

Fermo restando il valore di prova privilegiata riservato dal CGS (art. 61) al referto arbitrale circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la stessa reclamante rappresenta che il calciatore si sarebbe rivolto alla direttrice di gara invitandola a restare a casa a cucinare. Ebbene, osserva il Decidente come già solo siffatta condotta abbia evidente portata offensiva e irrispettosa in quanto si presta a screditare l'adeguatezza della direttrice di gara - *perchè donna* - al ruolo di arbitro di calcio dalla stessa ricoperto nel contesto in discorso, evocando stereotipi e pregiudizi inaccettabili nell'ordinamento sportivo come in qualsiasi ambito. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'inquadramento della fattispecie è corretto e la sanzione irrogata è ben congrua alle previsioni del CGS, considerata la sanzione minima della squalifica di 4 giornate prevista dall'art. 36 c.1 lett a), cui deve aggiungersi una giornata di squalifica per l'espulsione ricevuta in campo. Tanto premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

134) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORINI MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024

(Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA ARL – TRASTEVERE CALCIO A R.L. del 20/01/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Accademia Calcio Roma ARL impugnava la sanzione della squalifica per 3 gare irrogata al calciatore Morini Manuel, assumendo che il calciatore sarebbe intervenuto per sedare gli animi, mettendosi in mezzo agli avversari per allontanarli ed evitare che la situazione degenerasse. Chiede quindi una riduzione della sanzione.

Il reclamo è fondato. Non vi è discussione che al termine della gara vi sia stato un parapiglia a cui hanno partecipato calciatori di entrambe le squadre. Non vi è motivo di dubitare di quanto riportato nel rapporto né vi sono elementi per vincere la presunzione di prova privilegiata che il regolamento gli attribuisce. Ciò non di meno, dalla lettura del referto, la sanzione irrogata, in base agli specifici addebiti, può essere lievemente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo, considerando che non si sono verificate lesioni e che il confronto tra calciatori è stato repentino e di breve durata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Morini Manuel a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

136) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATACCHIOLA MICHELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024

(Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con delibera pubblicata il 25/01/2024 sul C.U. n. 235 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria - irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore PATACCHIOLA MICHELE perché:

“[...] Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Mentre usciva dal terreno di gioco proferiva espressioni blasfeme e rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) de CGS) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la SOCIETÀ ATLETICO CANTALICE impugnava la decisione del Giudice Sportivo contestando la ricostruzione dei fatti descritta nella avversata decisione affermando che il giocatore si sarebbe avvicinato all'arbitro solo per chiedere spiegazioni circa le motivazioni della propria espulsione, senza alcun atteggiamento minaccioso e/o offensivo e che lo stesso era stato poi allontanato solo per non sottrarre tempo prezioso alla gara - che in quel momento vedeva in vantaggio la squadra avversaria - e alle *chances* di recupero per la odierna reclamante, trattandosi di una competizione molto sentita.

La reclamante contestava l'entità della sanzione irrogata, ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti accaduti e concludeva chiedendone la riduzione.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante erano presenti il presidente della società Sig. VANNICELLI ALESSANDRO ed il calciatore PATACCHIOLA MICHELE.

Il Presidente Vannicelli ribadiva quanto riportato nell'atto di reclamo, precisando, altresì, che il PATACCHIOLA non aveva rivolto alcuna offesa o minaccia nei confronti dell'arbitro mentre si allontanava dal campo.

Il calciatore Patacchiola dichiarava di aver solo chiesto spiegazioni all'arbitro riguardo all'espulsione, senza mai rivolgere allo stesso frasi minacciose né offensive e di essere uscito direttamente dal campo, senza essere portato via da alcun compagno, per lasciare i propri compagni giocare i rimanenti minuti nel tentativo di recuperare la partita e di non essere uso a condotte violente.

Questa Corte ritiene che il reclamo sia destituito di fondamento e pertanto non meritevole di accoglimento.

La ricostruzione fattuale resa dalla reclamante, invero, non trova riscontro nel narrato riportato dal direttore di gara nel suo referto arbitrale, il quale, come noto, ai sensi dell'art. 61 CGS è *fonte di fede privilegiata* rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed è contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Orbene, dal suddetto documento risulta che dopo essere stato espulso, il calciatore si portava

verso il direttore di gara con fare minaccioso e, trattenuto dai compagni, urlava più volte contro questo “[.] *devi fare il serio* [.]” e dopo essere stato allontanato dagli stessi compagni, nell’uscire dal terreno di gioco bestemmiava e diceva “[.] *sto arbitro di merda ha rovinato una partita, non cia capito un cazzo* [.]”.

Ciò posto, il comportamento anzi descritto assume certamente un rilievo offensivo e irrispettoso nei riguardi del direttore di gara e come tale deve essere censurato in sede disciplinare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del CGS, come modificato dal CU FIGC n. 165/A del 20/04/2023 (che ha disposto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio minimo, raddoppiato rispetto alla disposizione previgente) a tenore del quale:

“[.] 1. *Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:*

*a) **per 4 giornate** o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; [.]”*

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al giocatore risulta congrua alle previsioni del CGS, tenuto conto che la squalifica per 4 giornate rappresenta il minimo edittale applicabile (salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, tuttavia non rinvenibili nel caso in discorso), cui deve aggiungersi n. 1 giornata di squalifica disposta dal direttore di gara, derivante dalla espulsione in campo per doppia ammonizione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

144) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ZAPPAVIGNA ANDREA PER 2 GARE, DELL’ALLENATORE MASTRECCHIA ANDREA PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMICO TOMAS PER 5 GARE E DEL CALCIATORE MAZZONE DOMENICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.234 LND DEL 24/01/2024 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 21/02/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata la società:

La società Aurelia Antica Aurelio proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l’entità eccessiva delle sanzioni rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno

di gioco, in particolare nei confronti dei due calciatori, Amico e Mazzone.

In particolare la società evidenziava che entrambi i calciatori coinvolti si rivolgevano al direttore di gara in maniera civile senza mai eccedere nelle proteste.

Inoltre il calciatore Amico Tomas nega di aver pronunciato espressione blasfema.

La società ribadiva altresì la sproporzione delle sanzioni comminate rispetto a quanto accaduto e a quanto riportato nel referto arbitrale per i due tecnici coinvolti, Sigg.ri Zappavigna e Mastrecchia.

Questa Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo relativamente alle posizioni degli allenatori Sigg.ri Zappavigna Andrea e Mastrecchia Andrea in quanto le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo non sono reclamabili ai sensi dell'art. 137 comma 3 del C.G.S.

Respinge il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Mazzone Domenico ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in quanto il comportamento del calciatore è stato senza dubbio irrispettoso e censurabile.

Accoglie parzialmente il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Amico Tomas ritenendo più congrua, alla luce di quanto accaduto, la sanzione di 4 gare effettive.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico degli allenatori Zappavigna Andrea e Mastrecchia Andrea, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Amico Tomas a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

146) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 21/02/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.62 LND DEL 1/02/2024

(Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/01/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

La società Don Pino Puglisi Nettuno proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo negava ogni responsabilità addebitata su quanto accaduto sul terreno di gioco in particolare riferendosi alle posizioni dei propri tesserati, l'allenatore Sig. Tomaselli ed il calciatore Tiberi.

La società ribadiva l'assoluta liceità dei comportamenti tenuti dai due tesserati nei confronti del direttore di gara. Il Sig. Tomaselli, allenatore, si è rivolto in maniera civile e con nessun intento minaccioso all'arbitro, chiedendo a più riprese le generalità dello stesso, richiesta non ritenuta dalla società censurabile.

Il calciatore Tiberi, rivolgendosi all'arbitro, ha voluto soltanto mostrare il suo disappunto, civilmente e senza eccessi, sul metro di giudizio tenuto fino a quel momento dal direttore di gara.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo per la posizione dell'allenatore Sig. Tomaselli Antonio in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo non è reclamabile ai sensi dell'art. 137 comma 3 del C.G.S.

Per quanto concerne la posizione del calciatore Sig. Tiberi Alessandro, quest'organo giudicante, ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. e alla luce di una sua corretta applicazione ed in virtù di quanto emerso dalla lettura del referto dell'arbitro, ritiene di dovere aumentare la squalifica inflitta al calciatore Tiberi Alessandro.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Tomaselli Antonio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere il reclamo, e di comminare al calciatore Tiberi Alessandro la squalifica per 4 gare.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

157) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI MIRKO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024

(Gara: ASTREA – PESCATORI OSTIA del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Pescatori Ostia impugnava la sanzione della squalifica per 4 gare irrogata al calciatore Valentini Mirko, assumendo che il calciatore a seguito del provvedimento disciplinare ha immediatamente ed autonomamente abbandonato il terreno di gioco e che le proteste, anche se veementi, non sono state né irrispettose né irrispettose, ma tese solo a far comprendere all'arbitro le sue ragioni per la gravità del gesto violento subito.

Chiede quindi una riduzione della sanzione.

Il reclamo è fondato.

Dalla lettura dei documenti ufficiali, difatti, si riscontra la possibilità di una rivisitazione, seppur lieve, della sanzione irrogata al calciatore Valentini, in base agli specifici addebiti ed all'effettiva gravità dei fatti, poiché trattasi di condotta avuta a seguito di azione violenta messa in atto nei suoi confronti da un calciatore avversario.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Valentini Mirko a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

164) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VERDINI LUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.99 SGS DEL 15/02/2024
(Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – ATHLETIC S.RITA F.ACADEMY del 3/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo, la società Rocca Priora RDP Calcio ha impugnato la squalifica a cinque giornate di gara a carico dell'allenatore Luca Verdini, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara e non veniva a contatto con lo stesso.

Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tecnico della reclamante.

Egli, infatti, al termine della gara si rivolgeva all'arbitro con toni aggressivi e gli dava una leggera spinta.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore della condotta comunque irrispettosa tenuta dall'allenatore Verdini nell'ambito di una competizione di settore giovanile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Verdini Luca a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

169) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABBRI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024

(Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Civitavecchia Calcio 1920; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

170) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUSSI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024

(Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – PRO CALCIO CASTEL MADAMA del 18/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo, la società Pro Calcio Castel Madama ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del proprio calciatore Federico Bussi, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato frasi irrispettose né blasfeme nei confronti del direttore di gara.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Egli, infatti, in un'unica condotta proferiva molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui "Ai calciatori e ai tecnici (...) è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

171) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DEL DIRIGENTE DI LAURO GENNARO FINO AL 27/06/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CAMANDONA SIMONE, NOSA SAMUEL, PERNICONI DANIEL E PUMA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024

(Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PRIVERNO CALCIO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con rituale reclamo, la società Don Pino Puglisi Nettuno II ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe a carico del dirigente Gennaro Di Lauro, dei calciatori Simone Camandona, Samuel Nosa, Daniel Perniconi e Valerio Puma e della società, sostenendo che i fatti descritti nel referto di gara fossero del tutto falsi, tanto che il dirigente Di Lauro aveva a riguardo presentato denuncia querela nei confronti del direttore di gara, e che il comportamento dell'arbitro fosse dovuto a una antipatia con alcuni giocatori della reclamante con cui frequenta la stessa scuola. Veniva quindi richiesto l'annullamento delle sanzioni. Pervenivano altresì memorie secondo cui la denuncia querela era stata ritirata. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della società Don Pino Puglisi Nettuno II. Il sig. Gennaro Di Lauro, infatti, entrava sul terreno gioco, ingiuriava prima l'allenatore della squadra avversaria e poi, espulso, più volte l'arbitro che veniva altresì minacciato dal dirigente al termine della gara quando lo toccava fronte contro fronte. Egli merita quindi di essere sanzionato, seppure, trattandosi di un dirigente, con l'inibizione fino al 27/06/2024 atteso il complessivo comportamento tenuto. Per quanto attiene le squalifiche ai calciatori, tutti tenevano una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara che deve essere quindi sanzionata, tuttavia in misura ridotta rispetto a quanto stabilito dal Giudice di prime cure. Risulta altresì acclarata la responsabilità della società per il comportamento di un sostenitore che superava la grata e si introduceva nella zona spogliatoi ingiuriando l'arbitro che veniva altresì colpito con una spallata da un altro soggetto non identificato con indosso la tuta sociale della reclamante. L'ammenda irrogata, quindi, risulta da confermare. Infine, atteso il contenuto del reclamo, esso deve necessariamente essere inoltrato alla Procura Federale per verificare il configurarsi o meno delle gravi infrazioni descritte, tra le quali una non corretta refertazione da parte dell'arbitro a causa di motivi personali o il proferimento da parte dello stesso di ingiurie (anche con velato accenno a un suo presunto intento discriminatorio), valutando altresì – in caso ciò non sia avvenuto – se le doglianze rappresentino invece una violazione da parte della reclamante. Parimenti la Procura Federale dovrà accertare l'eventuale rispetto del vincolo di giustizia sportiva di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC, come richiamato dall'art. 34 C.G.S., essendo stata depositata copia di un verbale di ratifica di denuncia querela effettuata dal sig. Gennaro Di Lauro, fatto da indagarsi anche se la stessa fosse stata successivamente ritirata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Camandona Simone, Nosa Samuel, Perniconi Daniel e Puma Valerio a 2 gare.

Di respingere il reclamo, riqualficando la sanzione a carico del dirigente Di Lauro Gennaro nella inibizione fino al 27/06/2024, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 15 marzo 2024

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli